



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 6511

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta, in data 9 febbraio 2012, successivamente integrata, con la quale la soc. Tarasconi Traffic Technologies srl, con sede in via Galvani, 6/a- Bolzano, ha chiesto l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "VIZIER 2M";

VISTO il voto n. 45/12, reso nell'adunanza dell' 11 ottobre 2012, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni: che la documentazione presentata in più riprese deve essere armonizzata in modo da renderla del tutto coerente; che in relazione ai limiti di utilizzo del dispositivo, sul manuale di installazione ed uso dovrà essere chiaramente riportato sia che il sistema non funziona in "modalità pattuglia" in tutti i casi in cui non dovesse essere presente il segnale GPS, sia che la misurazione può risultare imprecisa in particolari condizioni locali o ambientali; che in merito all'accuratezza della misurazione è necessario che sul manuale di installazione ed uso venga chiaramente riportato che il dispositivo in "modalità pattuglia" si auto protegge e non procede all'accertamento dell'infrazione in tutti i casi in cui lo scostamento tra la misurazione della velocità con il dispositivo e quella ricevuta dal GPS supera il 3%; che sul manuale di installazione ed uso, in relazione all'utilizzo in "modalità pattuglia", sia chiaramente riportato che il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in rettilineo di lunghezza non inferiore a 30m, non avendo lo stesso la capacità di compensare le misurazioni se effettuate in curva; che sul manuale di installazione ed uso, in merito ai potenziali pericoli derivanti da irraggiamenti nocivi, sia riportato che il dispositivo deve essere spento durante le operazioni di montaggio o smontaggio sull'apposita staffa di supporto fissata all'interno dell'auto;

VISTA la documentazione inviata in data 13 novembre 2012 dalla Tarasconi Traffic Technologies srl., con atti integrativi a supporto di quanto richiesto dalla V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che la documentazione contiene quanto prescritto dal voto n.45/12;

DECRETA

- Art.1. E' approvato il dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "VIZIER 2M", della soc. Tarasconi Traffic Technologies srl, con sede in via Galvani, 6/a- Bolzano, per essere impiegato esclusivamente dagli organi di polizia stradale che devono procedere direttamente all'accertamento delle violazioni in ore diurne e comunque con una illuminazione preferibilmente superiore a 500 lux. Il dispositivo può essere utilizzato in "modalità stazionaria" montato su cavalletto e in "modalità pattuglia" installato su autovettura sia in movimento che ferma.
- Art.2. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "VIZIER 2M" sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale.
- Art.3. L'approvazione del dispositivo "VIZIER 2M" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.